

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

## INDICE PER LEGGI

COMMERCIO

Legge 10 ottobre 1975, n. 517

INDUSTRIA

Legge 13 febbraio 1952, n. 50  
Legge 30 luglio 1959, n. 623  
Legge 4 novembre 1963, n. 1457  
Legge 1° dicembre 1971, n. 1101  
Legge 8 agosto 1972, n. 464  
Legge 30 aprile 1976, n. 374  
Legge 9 novembre 1976, n. 902  
Legge 12 agosto 1977, n. 675  
Legge 17 febbraio 1982, n. 46  
Legge 6 ottobre 1982, n. 752  
Legge 19 dicembre 1983, n. 696  
Legge 31 maggio 1984, n. 193  
Legge 19 novembre 1984, n. 798  
Legge 13 maggio 1985, n. 198

PAGINA BIANCA

LEGGE 10.10.1975, N. 517

Credito agevolato al commercio

La legge 10 ottobre 1975, n. 517, che fino al 1980 ha avuto grosse difficoltà di funzionamento, sta ormai operando attivamente e con risultati di rilievo, come si può rilevare dalla seguente tabella:

	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Numero domande pervenute	228	1.736	2.250	2.100	3.750	4.710
Numero domande approvate	319	436	1.563	2.457	3.220	4.076
Imp.compl.finanz. app.(miliardi)	14	36	150	326	535	767
Imp.compl.contr. app. (miliardi)						

Lo stanziamento complessivamente disposto ammonta a 2.090 miliardi compresi i 600 miliardi in dieci anni assegnati con la legge finanziaria 1986.

Finora il Comitato interministeriale di gestione ha utilizzato, per la concessione di contributi, circa 965 miliardi a fronte di finanziamenti per circa 2.150 miliardi e investimenti per oltre 3.000 miliardi di lire.

Nel solo 1985 sono state presentate 4.710 domande di contributo, con un incremento rispetto al 1984 del 26%.

Le operazioni di finanziamento complessivamente accolte sono 16.875 delle quali 1.480, su indicazione degli Istituti di credito non hanno avuto seguito.(dati a tutto maggio 1986).

Di un certo rilievo cominciano ad essere anche le opera

zioni di leasing agevolato - circa il 6% del totale - se si tiene conto che effettiva operatività a questo tipo di intervento (contributo in conto canoni) è stata data a partire dal 1982.

Le operazioni di leasing agevolato finora presentate sono 718, di cui 320 nel solo 1985.

Nei primi cinque mesi del corrente anno sono state presentate 2.560 domande, ne sono state approvate 1989.

I limiti massimi dei finanziamenti sono quelli fissati dall'articolo 9 della legge n. 887/1982: due miliardi per i soggetti del commercio associato di cui all'articolo 1, paragrafo 1) e 2) della legge n. 517/75 e un miliardo per le piccole e medie imprese commerciali (aventi un numero di dipendenti inferiore a 300).

Per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso alimentari e non (la dicitura "non alimentare" della legge 887/1982 articolo 9 è stata eliminata dal decreto legge n. 213. del 21 febbraio 1985) e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, i limiti di finanziamento sono stati elevati a 20 miliardi.

Delle quattro operazioni di finanziamento relative a questa forma di commercio associato presentate all'Ufficio competente, tre sono state approvate; per una delle quali inerente ad una iniziativa realizzata nella provincia di Milano con un finanziamento agevolato di 10 miliardi di lire è stato liquidato il contributo relativo alle rate di ammortamento scadute.

La citata legge n. 887/1982 riserva, inoltre, 50 miliardi dello stanziamento complessivo di 500 miliardi, ripartiti nella misura di 5 miliardi all'anno per dieci anni, alla concessione di contributi alle cooperative ed ai consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo che hanno per scopo sociale le prestazioni di garanzie per facilitare la concessione di crediti ai soci.

Detti contributi sono concessi nella misura dell'1% dei

finanziamenti assistiti da garanzia da parte di detti consorzi.

Nella tabella seguente vengono riportati alcuni sintetici dati.

	1982	1983	1984	1985
N. Domande pervenute	70	77	83	97
N. Domande approvate	60	68	75	53
N. Domande respinte	10	9	8	*
Imp. contr. erogati (in miliardi di L.)	1,2	1,7	2,9	

\* Le restanti domande relative al 1985 sono ancora in fase istruttoria.

LEGGE 13 FEBBRAIO 1952, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.

Provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane colpite da pubbliche calamità.

La legge prevede, per la parte di competenza del Ministero Industria, la concessione di un contributo in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali, artigiane e commerciali colpite da pubbliche calamità, che abbiano subito un danno non superiore a L. 4 milioni, nella misura massima di Lire 800.000 e comunque non superiore al 90% del danno accertato.

La procedura amministrativa per l'ottenimento del contributo è la seguente: in seguito alla declaratoria di pubblica calamità, effettuata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli interessati presentano, entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di detto decreto, la domanda di contributo al Prefetto della Provincia interessata.

Un'apposita Commissione Provinciale tecnica accerta il danno subito dall'impresa che ha richiesto la concessione del contributo; successivamente viene emanato il decreto prefettizio per la determinazione dell'entità del contributo da corrispondere all'impresa stessa.

Su richiesta del Prefetto vengono erogati dal Ministero Industria i relativi contributi mediante ordini di accreditamento commutabili in contabilità speciale.

Data la complessità della procedura non è possibile individuare un tempo medio per la sua attuazione.

Le autorizzazioni di spesa previste dalla normativa fino all'anno 1980, hanno trovato collocazione nel capitolo n.7053; un rifinanziamento della legge per la parte di competenza del Ministero dell'Industria sarebbe opportuno.

Si tratta di autorizzazioni di spesa che si esauriscono in un solo stanziamento sul quale, ovviamente, gli impegni potranno essere assunti nel termine dei cinque anni previsti dalle norme della contabilità di Stato.



Si fa rilevare, infine, che la legge n.50/1952 e le altre norme che ad essa si richiamano, prevedono anche la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi a valere sui fondi appositamente assegnati nel bilancio del Ministero del Tesoro e gestiti da quest'ultimo.

LEGGE 30 LUGLIO 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni.

Incentivi a favore delle medie e piccole industrie.

La legge n. 623/1959 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese.

La legge in questione e le successive norme integrative hanno previsto autorizzazioni di spesa per un totale di Lire 3.190.250.000. per il periodo 1960-1993 (capitolo di bilancio 7541).

La legge n. 623 è stata abrogata dall'art. 15 della legge 2/5/1976, n. 183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9/11/1976, n. 902. Al momento dell'abrogazione non risultavano impegnate le ultime autorizzazioni di spesa concesse con le più recenti norme di rifinanziamento della legge n. 623; questi fondi vengono versati di anno in anno al "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale" nella proporzione del 35% per il Centro Nord e del 65% per il Mezzogiorno. Tali operazioni vengono effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione di competenza dei vari esercizi finanziari.

La procedura relativa alla concessione dei contributi previsti dalla norma in esame è la seguente: l'operatore economico presentava le proprie istanze ad un Istituto di credito convenzionato, il quale trasmetteva le domande stesse al Ministero Industria, corredate da una propria relazione istruttoria e dalla delibera della concessione del finanziamento richiesto da parte dei propri Organi decisionali.

Presso il Ministero si provvedeva al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di sottoporre la operazione, per il parere, all'esame del competente Comitato Interministeriale. Successivamente veniva emesso il decreto dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti.

Le variazioni delle operazioni approvate che possono intervenire nel corso della durata del mutuo sono attualmente

sottoposte, dopo l'abrogazione della legge in questione, al parere del Comitato Interministeriale previsto dall'art.9 del D.P.R. 9/11/1976, n.902, che ha sostituito il precedente Comitato Interministeriale della legge n. 623/1959.

Sulla base del provvedimento dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti, più sopra citato, l'Istituto di credito può stipulare il contratto di mutuo effettuando le relative erogazioni.

Detto contratto è, quindi, trasmesso al Ministero ai fini dell'emanazione del conseguente decreto di impegno definitivo.

In merito a quest'ultimo atto c'è da osservare che sorgono dei problemi circa le somme da impegnare a causa del periodo di preammortamento, durante il quale il Ministero è tenuto a corrispondere il contributo sugli interessi in base alle somme via via prelevate dall'operatore economico. Tale situazione di incertezza, ovviamente, viene meno per il periodo di ammortamento del mutuo, durante il quale il rimborso delle rate, e quindi la contemporanea corresponsione del contributo statale, avviene per quote costanti.

La predetta situazione ha sul piano contabile la conseguenza di non poter utilizzare in modo soddisfacente i limiti di spesa autorizzati dalle varie norme. Infatti, mentre i predetti limiti sono costanti per tutto il periodo di assistenza dei finanziamenti (preammortamento e ammortamento) le quote da erogare durante il preammortamento sono più elevate di quelle da erogare durante l'ammortamento. Ciò comporta che i limiti di spesa non possono essere utilizzati pienamente, in quanto alle somme da erogare nel preammortamento fa seguito una corrispondente inferiore erogazione relativa all'ammortamento.

Ovviamente, le fasce dei limiti di spesa non utilizzate possono difficilmente essere reimpiegate.

Sulla legge n. 623, sono state approvate circa 48.010 domande. Il contratto di mutuo è stato stipulato per n. 47.250 domande: di queste circa 42.500 possono considerarsi definite in quanto si è estinto il mutuo concesso con l'avvenuto rimborso da parte delle Aziende mutuatrici dell'ultima rata di ammortamento e con la conseguente avvenuta liquidazione da parte dell'Amministrazione di tutte le rate del contributo sta

tale dovuto.

Per quanto concerne il normale tempo tecnico delle varie fasi della procedura più sopra indicata, occorre distinguere la fase della concessione del beneficio dalla fase della liquidazione del contributo. Infatti, l'attuazione della prima fase non ha mai superato, se non in casi particolari, il periodo di otto mesi dalla presentazione al Ministero della domanda fino alla registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di ammissione al contributo. Per la fase della liquidazione del contributo, viceversa, non è possibile stabilire in linea generale il tempo occorrente per la sua attuazione, stante l'interdipendenza di tale fase con la stipula del contratto di mutuo alla quale non sempre gli Istituti di credito pervengono con la necessaria celerità.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1963, N.1457 e successive integrazioni e modificazioni di cui alla legge 31 maggio 1964 ,N.357.

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9.10.1963.

La legge 1457/1963 prevede la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi in favore sia delle imprese danneggiate dalla catastrofe sia di quelle che intendono insediarsi nelle aree dei Consorzi di industrializzazione di Belluno e Pordenone.

Per quanto riguarda le infrastrutture delle predette aree i fondi destinati alla loro realizzazione sono stati da tempo assegnati al Consorzio di Pordenone e alla Regione Veneto in conformità alle disposizioni del D.P.R. 616/1977.

Contributi in conto interessi

I contributi in conto interessi sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli 7041 , se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont, e 7042 , se diretti alle nuove imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione della zona colpita dalla stessa catastrofe,

I contributi hanno una durata massima di quindici anni tra utilizzo e ammortamento.

a) Contributi alle imprese danneggiate (capitolo 7041).

I finanziamenti autorizzati sono ormai in fase di ammortamento e i relativi contributi vengono corrisposti agli Istituti di credito alle scadenze previste.

Le autorizzazioni di spesa previste ammontano a L. 57.675 milioni per il periodo 1963-1991.

b) Contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione (capitolo 7042)

Gli operatori economici presentano al Consorzio di Belluno e di Pordenone la domanda con la quale chiedono l'autorizzazione ad insediarsi nelle aree di industrializzazione e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. Il consorzio, dopo aver deliberato, trasmette a questo Ministero il proprio provvedimento unitamente alla istanza dell'interessato ed al relativo progetto di insediamento. Questi atti vengono quindi sottoposti al parere del competente comitato interministeriale sulla base del quale viene emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale e determinata, per differenza rispetto alla spesa complessiva di investimento, la quota parte di spesa assistibile da finanziamento agevolato. Ai fini dell'ottenimento di quest'ultimo, l'operatore economico può a questo punto prendere contatti con un istituto di credito convenzionato per la concessione del finanziamento. L'istituto disposto a concedere il finanziamento trasmette quindi la propria proposta allo scrivente, che l'approva, riconoscendola legittima, con proprio decreto emesso di concerto con il Ministero del Tesoro. Sulla scorta di detto provvedimento l'istituto di credito può stipulare il contratto, da inviare in copia a questa Amministrazione ed a quella del Tesoro, ed iniziare l'erogazione del finanziamento.

I contributi negli interessi relativi ai predetti finanziamenti sono corrisposti da questo Ministero agli Istituti di credito che hanno erogato i mutui secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Le autorizzazioni di spesa previste ammontano a Lire 49.875 milioni per il periodo 1964-1990.

#### Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli di spesa 7043, se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe, e 7045, se diretti alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione.

Le autorizzazioni di spesa a carico del capitolo 7043 ammontano a L. 22.105 milioni per il periodo 1963-1977, quelle a carico del capitolo 7045 ammontano a L. 11.120 milioni per il periodo 1964 - 1976.

- a) Contributi alle imprese danneggiate dalla catastrofe (capitolo 7043).

La gestione dei contributi in favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe è da considerare praticamente conclusa.

- b) Contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione (capitolo 7045).

La domanda di insediamento, debitamente documentata, va presentata al Consorzio di Belluno e Pordenone, il quale esprime in merito il proprio parere; tutta la documentazione, viene quindi trasmessa a questo Ministero per il parere del competente comitato interministeriale. Sulla scorta di detto parere viene emanato il decreto con il quale si approva il progetto di insediamento e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. A questo punto l'operatore economico può iniziare i lavori e la procedura per l'ottenimento del finanziamento assistito da contributo negli interessi.

Il contributo in conto capitale viene erogato secondo lo stato di avanzamento dei lavori, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale.

Per quanto concerne le imprese direttamente danneggiate si fa presente che circa 500 di esse hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla legge in esame, mentre per quelle che si sono insediate nelle aree di industrializzazione più di 70, finora, hanno usufruito delle agevolazioni di legge.

Si fa rilevare inoltre che mentre la erogazione dei contributi in conto capitale può essere giudicata soddisfacente, l'erogazione dei contributi in conto interessi si è presentata difficoltosa a causa della macchinosità della procedura amministrativa.

Si rappresenta infine che con legge 10 maggio 1983, n.190, concernente ulteriori interventi in favore delle zone

colpite dalla catastrofe del Vajont, lo stanziamento già previsto per contributi in conto capitale alle imprese che si insediano nelle aree dei Consorzi (cap.7045), è stato complessivamente aumentato di L. 9.000 milioni per gli anni finanziari dal 1983 al 1987 e lo stanziamento già previsto per contributi in conto interessi alle imprese che si insediano nelle aree dei Consorzi (cap.7042) è stato aumentato mediante autorizzazione di limiti di impegno decennali di lire 1300 milioni per l'anno 1983 e di lire 2.150 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.



LEGGE 1° DIC. 1971 N. 1.101 e successive integrazioni disposte con leggi 7/6/1975, n. 228 e 24/5/1976, n. 350.

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessile.

La legge 1.101/1971 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito a ciò abilitati alle imprese tessili e alle imprese non tessili operanti o che si insediano in zone tessili per l'attuazione di programmi di investimento.

La legge in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 281 miliardi per il periodo 1972 -1989 (capitolo di bilancio 7542).

La legge n. 1.101 è stata abrogata dall'art.17 della legge 12/8/1977, n.675; alla data dell'abrogazione risultavano tutte impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalle norme.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge in questione l'operatore economico doveva presentare la domanda direttamente al Ministero Industria, il quale provvedeva ad istruire la relativa pratica ed a sottoporre la richiesta al competente Comitato interministeriale.

Dopo l'acquisizione del parere del predetto organo veniva emanato il decreto di approvazione dei piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale presentati, con la conseguente ammissione al beneficio dei contributi richiesti.

Sulla scorta di questo provvedimento l'operatore prende contatti con un Istituto di credito per l'ottenimento della delibera della concessione del finanziamento agevolato e la successiva stipula del relativo contratto.

Questo contratto viene inviato al Ministero Industria per l'assunzione dei relativi impegni definitivi e per la liquidazione dei contributi statali da corrispondere annualmente alle imprese ammesse per tutta la durata del mutuo.

Le variazioni relative ai piani approvati, che possono

intervenire durante l'esecuzione degli investimenti o nel corso della durata del mutuo, sono sottoposte attualmente al parere del Comitato Tecnico previsto dall'art. 4 della legge 12/8/1977, n. 675 che ha sostituito, ai fini dell'applicazione della legge n. 1.101, il precedente Comitato interministeriale.

Sulla legge n. 1.101 sono state approvate circa 900 domande; per circa 880 domande accolte sono pervenute da parte degli Istituti di credito le delibere della concessione del finanziamento agevolato, mentre i relativi contratti sono stati finora stipulati per circa 750 operazioni.

L'applicazione della norma in esame comporta oltre ai riflessi sul piano contabile, già trattati riguardo all'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, un ulteriore elemento di incertezza costituito dalla possibilità che un operatore economico autorizzato per un finanziamento agevolato non trovi, poi, l'Istituto di credito disposto a concedere il finanziamento, o quanto meno a concederlo nella misura autorizzata.

In tale situazione il Ministero si trova con delle previsioni di spesa che non sa quando ed in quale misura si realizzeranno, con conseguente impossibilità di orientarsi in merito alle somme residue disponibili per altre operazioni di finanziamento.

Per quanto concerne il normale tempo tecnico delle varie fasi della procedura più sopra indicata, occorre distinguere la fase della concessione del beneficio, dalla fase della liquidazione del contributo. Infatti la prima fase non ha mai superato, se non in casi particolari, il periodo di 6 mesi dalla presentazione della domanda fino alla registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di approvazione dei piani di ristrutturazione.

Per la fase della liquidazione del contributo, viceversa, non è possibile stabilire in linea generale il tempo occorrente per la sua attuazione, stante la interdipendenza temporale di tale fase con la delibera della concessione del finanziamento da parte di un Istituto di credito e soprattutto con la stipula del relativo contratto di mutuo, per la quale la norma in esame non impone una scadenza.

LEGGE 8 AGOSTO 1972, N.464 - ART. 9 e successive integrazioni disposte con legge 7/6/1975,n.230 e con decreto legge 30 aprile 1976, n.256, convertito in legge 24/5/1976,n. 350.

Provvidenze agli imprenditori per la ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

L'art.9 della legge 464/1972 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito a ciò abilitati alle imprese in crisi con personale in Cassa Integrazione Guadagni per l'attuazione di programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale.

La norma in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 813 miliardi per il periodo 1972-1992 (capitolo di bilancio 7543).

L'art.9 della legge n. 464 è stato abrogato dall'art. 17 della legge 12/8/1977, n.675; alla data dell'abrogazione risultavano tutte impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalle norme.

Ai sensi di detta legge sono state approvate circa 300 domande; per circa 290 domande accolte sono pervenute da parte degli Istituti di credito le delibere della concessione del finanziamento agevolato, mentre i relativi contratti risultano finora stipulati per circa 265 operazioni.

La procedura per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla norma in esame è identica a quelle già indicate per l'applicazione della legge 1°/12/1971, n. 1.101. Così dicasi per gli elementi di incertezza ai fini delle previsioni di spesa e per il normale tempo tecnico di attuazione delle varie fasi dell'iter procedurale. Si rinvia, pertanto, a quanto esposto per l'applicazione della legge 1°/12/1971,n.1.101.

LEGGE 30 APRILE 1976, N. 374

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese.

Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 374/1976, il Ministero dell'Industria gestisce la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore dei consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di investimenti fissi, mentre il Ministero del Commercio con l'Estero gestisce la concessione di provvidenze incentivanti ai fini delle esportazioni.

Per quanto concerne la competenza del Ministero dell'Industria, la legge prevede un contributo sugli interessi, nella misura del 6% per gli investimenti realizzati nel Centro-Nord e dell'8% per quelli realizzati nel Mezzogiorno sui finanziamenti accordati in misura pari al 70% degli investimenti e per un periodo d'ammortamento non superiore a dieci anni.

Detta legge 374/1976 è stata abrogata dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 che ha trasferito le competenze del Ministero al Mediocredito Centrale e alle Regioni.

La legge in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 50 miliardi per il periodo 1976-1989; gli stanziamenti di bilancio corrispondenti a dette autorizzazioni di spesa vengono ridotti del 10% ai sensi del D.P.R. 616/1977. Detta quota viene assegnata alle Regioni a cura del Ministero del Tesoro in corrispondenza delle attribuzioni concernenti l'artigianato trasferito a detti Enti.

Le autorizzazioni di spesa di competenza del Ministero Industria trovano collocazione nel capitolo 7544 del bilancio.

Alla data dell'abrogazione della legge, a valere sulle disponibilità previste erano stati approvati 12 programmi di investimento comportanti un onere per lo Stato di circa 2 miliardi.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di spesa previste per il periodo 1976-1981, L. 2 miliardi sono stati impegnati a carico dell'esercizio 1981 a fronte dei programmi soprarichiamati, L. 12 miliardi sono stati trasferiti, nella misura di Li

re 4 miliardi ciascuno, al Ministero per il Commercio Estero, al Mediocredito Centrale e alle Regioni.

La procedura per la concessione dei benefici previsti dalla norma in esame è identica a quella illustrata per le leggi n. 1101/1971 e per l'art. 9 della legge n. 464/1972.

La legge n. 374/1976 non ha incontrato il favore dei destinatari come dimostrato dal modesto numero di domande pervenute a questo Ministero dall'inizio dell'attuazione della legge fino alla sua abrogazione (n.40 in totale, delle quali n. 5 hanno poi successivamente rinunciato) e non ha visto compiutamente conseguita la sua primaria finalità di stimolo alla formazione di raggruppamenti di imprese per la realizzazione di servizi comuni.

E' in discussione presso la Commissione Industria della Camera, in sede legislativa, la proposta di legge A.C. 2774 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artig.", già approvata in prima istanza dal Senato.

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902 .

Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Il D.P.R. 902/1976 prevede la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese per l'attuazione di programmi di investimenti per l'ammodernamento degli impianti, ovvero, nelle aree sottosviluppate, per il loro ampliamento.

Il Ministero dell'Industria ha competenza per i territori dell'Italia Centrale e Settentrionale.

La norma in questione prevede autorizzazioni di spesa per L. 1.120 miliardi per il periodo 1976-1988.

Le predette autorizzazioni sono state ridotte complessivamente di L. 200 miliardi, di cui:

- L. 25 miliardi dall'art.3 della legge 31.3.1982, n.119 in c/ esercizio 1982;
- L. 35 miliardi dall'art. 10 della legge finanziaria n.130/1983 in c/esercizio 1983;
- L. 55 miliardi dall'art.35 della legge finanziaria numero 730/1983 in c/esercizio 1984;
- L. 85 miliardi dall'art. 3 del D.L. 9.4.1984, n.62 convertito con modificazioni nella legge 8.6.1984, n.212, di cui L. 35 miliardi in c/ esercizio 1984 e 50 miliardi in c/esercizio 1985.

Le autorizzazioni di spesa destinate agli interventi previsti dal D.P.R. 902 trovano collocazione nel capitolo 7545 del bilancio del Ministero dell'Industria. A tale capitolo sono destinate, inoltre, nella misura del 35% le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del predetto D.P.R. 902/76, sulle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 30.7.1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dette somme sono state determinate a tutto il 31.12.1985 in L. 279,92 miliardi.

L'art.6 della legge 28.9.1985, n.710, recante interventi in favore della produzione industriale, ha incrementato, le au

torizzazioni di spesa da iscrivere nel già citato capitolo 7545 di L.40 miliardi all'anno, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.

Complessivamente, gli stanziamenti da destinare agli interventi di cui al DPR 902/1976, risultano quindi in L.1.599,2 miliardi (1.120-200 + 279,92 + 400).

Le spese previste dalla norma in esame sono gestite in contabilità fuori bilancio: Contabilità aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con la intestazione: "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale".

La procedura relativa all'applicazione del DPR 902/1976 è identica a quella illustrata per legge n. 623 del 30 luglio 1959, che di seguito si riassume:

- l'operatore economico presenta la propria istanza ad un Istituto di credito convenzionato, il quale trasmette la domanda stessa al Ministero Industria, corredata da una propria relazione istruttoria e dalla delibera della concessione del finanziamento da parte dei propri organi decisionali.
- Presso il Ministero si provvede al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di sottoporre l'operazione, per il parere, all'esame del competente Comitato Interministeriale previsto dall'art.9 del D.P.R. 902/76.
- In conseguenza del parere favorevole espresso dal Comitato, viene emesso il decreto dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti.
- Sulla base di detto provvedimento l'Istituto di Credito può stipulare il contratto di mutuo effettuando le relative erogazioni.
- Detto contratto insieme alla documentazione contabile viene, quindi, trasmesso al Ministero ai fini dell'emanazione del conseguente decreto di impegno definitivo sulla base del quale vengono corrisposti alle Aziende semestralmente (alla scadenza 1° luglio e 1° gennaio di ogni anno) i contributi statali dovuti per tutta la durata del mutuo che non può essere superiore a 10 anni.

L'applicazione della norma in esame dà luogo, sul piano contabile, agli stessi problemi cui si è fatto cenno nella relazione sulla legge 30.7.1959, n.623.

Il D.P.R. 902/1976 è entrato in attuazione nel luglio 1978 e da tale data il relativo Comitato si è periodicamente riunito per l'esame delle numerose domande pervenute al Ministero: circa 6.600.

Al 31.12.1985 il Comitato ha approvato n.5181 domande per impegni globali previsti di 1.090 miliardi e interessanti una occupazione totale di numero 512.000 addetti.

Alla stessa data del 31.12.1985, a seguito di presentazione dei contrattida parte delle aziende beneficiarie dei contributi, sono stati disposti circa n. 3811 decreti di impegno definitivo e quindi sono stati erogati Lire 230,75 miliardi per contributi afferenti il periodo di utilizzo, di preammortamento ovvero le semestralità già maturate.

E' da aggiungere che l'art. 5 della legge 24.12.79, numero 650 contempla l'estensione dei benefici previsti dal D.P.R. 9.11.1976, n.902 alle iniziative destinate "esclusivamente" o "prevalentemente" all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali posti in essere da Ditte industriali, artigiane o consortili. Rientrano, ovviamente, nella competenza di questo Ministero le iniziative localizzate nelle zone dell'Italia Centro-Settentrionale non incluse nei territori meridionali di cui all'art. 1' del T.U. 6.3.1978 n. 218.

Giova, infine ricordare che i limiti dimensionali del capitale investito, dell'investimento globale e conseguentemente dei finanziamenti agevolabili così come modificati dell'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 convertito in legge 2 ottobre 1981, n.544 - sono stati ulteriormente maggiorati del 50 per cento dalla legge 28 novembre 1985, n.710, che ha pure ampliato la sfera dei soggetti beneficiari agli artigiani che effettuino investimenti non inferiori a L. 500 milioni.

Inoltre, ai sensi dell'art.8 della legge 31 maggio 1984, numero 193, le imprese ubicate nelle aree individuate con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 10.5.1985 sono ammissibili agli interventi di cui all'art.5 del D.P.R. 902/76 (previsti per le aree insufficientemente sviluppate del Centro Nord).



Le procedure relative alla concessione delle agevolazioni previste dalla norma in questione richiedono un tempo abbastanza breve dal momento della presentazione della domanda al Ministero Industria. In linea generale si può dire che la attuazione della fase della concessione del contributo si svolge in un tempo medio di due mesi circa; ugualmente può dirsi per la fase della liquidazione del contributo semprechè gli Istituti di credito procedano con la necessaria celerità alla stipula dei contratti di mutuo e all'invio della documentazione contabile al Ministero.

LEGGE 12 AGOSTO 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale per la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

L'art. 3 della legge n.675/1977 ha istituito presso il Ministero dell'Industria il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, la cui attività ha la durata di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della legge in esame; detto termine è stato prorogato al 31/12/1982 con il D.L.30/9/81 n.545 ed è stato portato alla chiusura del periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla stessa legge 675/1977 con la legge finanziaria 26 aprile 1983, n.130.

Detto "Fondo" , è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla legge in questione articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici (articolo 2 della legge n.675/1977).

Ai fini della legge in esame si intendono:

- per progetti di ristrutturazione: i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti, eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici anche modificandone la ubicazione, nell'ambito dell'occupazione aziendale preesistente;
- per progetti di riconversione: sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti, sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree sufficientemente sviluppate del Centro-Nord (di cui all'art.8 del D.P.R. 902/1976) mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori meridionali.

Le agevolazioni finanziarie concedibili alle imprese sono le seguenti: mutui agevolati, contributi in conto interessi sia per i finanziamenti bancari che per emissioni di obbligazioni, contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, contributi negli oneri derivanti dai versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile, contributi per oneri derivanti dalla riqualificazione del personale, contributi in conto canoni nelle operazioni di leasing, contributi in conto capitale per progetti di nuovi impianti realizzati nel Mezzogiorno, contributi alle imprese artigiane in conto canoni nelle operazioni di leasing.

Le autorizzazioni di spesa della norma in esame trovano collocazione nel capitolo 7546 di bilancio.

Una quota non inferiore al 40% delle disponibilità del "Fondo" è riservata annualmente ai territori meridionali.

Ammontare disponibilità:

- 1 - l'art. 29 della legge 12/8/1977 n.675 ha stanziato per gli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" l'ammontare di n.4565 miliardi così ripartiti:

lettera a) = 2.180 miliardi

lettera b) = 2.385 miliardi

- 2 - Con delibera del 27.3.1980 il CIPI ha indicato, tra l'altro, per ciascuna voce di spesa l'attribuzione agli stanziamenti di cui alle lettere precisate al punto 1).

Nella stessa sede ha individuato altri interventi di varia natura oggi quantificabili in circa 701 miliardi da imputare alla lettera a), di cui:

100 mld. = fondo manodopera, art.4, 2° comma legge 675/77

60 mld. = fondo centrale garanzia, art.20, legge 675/77

420 mld. = stima IVA, art. 18, legge 675/77

116 mld. = mobilità manodopera, art.28, legge 675/77

5 mld. = spese funzionamento, art. 16, legge 675/77

- 3 - L'art.3 del D.L. 31/7/1981, così come risulta modificato

dalla legge di conversione n. 544 del 2.10.1981, ha di spostato l'utilizzo, a valere sulle disponibilità del "Fondo ex legge 675/1977", in favore di diversi inter-venti per un ammontare globale di 820 miliardi e precisamente:

460 miliardi sulla lettera a)

360 miliardi sulla lettera b)

- 4) - L'art.18 della legge finanziaria 26 aprile 1983, n.130, per consentire il completamento degli interventi del Fondo, relativamente alle domande presentate entro il 31.12.1982 ha autorizzato, in aggiunta a quelle già pre viste dal già citato articolo 29 della legge 675/77, le seguenti spese così ripartite:

lettera a) = L. 1.800 miliardi

lettera b) = L. 3.500 miliardi

- 5) - La legge 31/5/1984, n.193, concernente interventi in fa-vore del settore siderurgico, ha posto a carico del ca pitolo 7546 le seguenti somme:

- L. 300 miliardi in conto esercizio 1984

- L. 200 miliardi in conto esercizio 1985

intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazio-ne di spesa di cui all'art.29, punto I

	es. 1984	es. 1985	TOTALE
lett.a) L.	200 miliardi	L. 150 miliardi	350
lett.b) L.	100 miliardi	L. 50 miliardi	150

- 6) - Il decreto legge 21 febbraio 1985, n.23 convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1985, n.143, all'ar ticolo 7, per gli interventi di cui alla citata legge 193/1984, ha previsto l'importo di L. 150 miliardi, da porre a carico del capitolo 7546 riducendo corrisponden-temente l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29, punto I, art. b.
- 7) - La legge 13 maggio 1985, n.198, a copertura dell'onere derivante dagli interventi previsti in favore delle im-

prese danneggiate dalle avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 ha previsto la somma di L. 150 miliardi (30 miliardi per ciascun anno dal 1985 al 1989) da porre a carico del capitolo 7546 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art.29 punto I, lett.b).

- 8) - La legge 30 luglio 1985, n.387, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 1985, n.215 ha ridotto l'autorizzazione di spesa di cui alla lett.b) dell'art. 29 della legge n. 675/1977, di lire 75 miliardi a copertura delle spese previste per il settore siderurgico dal già citato art. 4 della legge n. 193/1984.
- 9) - La legge 28 novembre 1985, n.710, all'articolo 7, ha destinato agli interventi in favore delle piccole e medie imprese di cui alla legge 19 dicembre 1983, n.696 lire 200 miliardi, incrementando di pari importo il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e riducendo corrispondentemente l'autorizzazione di spese di cui all'art.B) dell'articolo 29/675.

Dal combinato disposto delle norme e delibere CIPI sopracitate, risultano utilizzabili:

- per interventi di ristrutturazione e riconversione

lettera a)      2.469 miliardi

lettera b)      4.800 miliardi

per un totale quindi di    7.269 miliardi

Per usufruire dei benefici di cui alle lettere a) - b) dell'articolo 4/675 l'impresa deve presentare la richiesta in triplice copia ad un Istituto di Credito.

Nel caso in cui invece richieda la sola agevolazione prevista al punto c) (contributo sull'emissione di obbligazioni) la domanda va presentata direttamente al Minindustria.

Se tale agevolazione è richiesta insieme con le agevolazioni di cui ai punti a) e b) la domanda va presentata allo Istituto.

Per i contributi previsti alla lettera e) la domanda va presentata al Ministero dell'Industria.

Per i progetti di investimenti superiori a 30 miliardi l'Istituto deve trasmettere i risultati dell'istruttoria anche alla Regione, che entro 40 giorni può esprimere il proprio parere al CIPI con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale;

L'Istituto, dopo aver completato l'istruttoria e dopo aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i mezzi propri, entro il termine di 4 mesi, trasmette al CIPI, tramite il Minindustria, la domanda di concessione delle agevolazioni.

Trimestralmente gli Istituti sono tenuti a comunicare al Minindustria l'elenco e l'importo delle domande non accolte.

Il Minindustria può richiedere la copia di tali domande al Ministero del Lavoro che deve accertare le esigenze di formazione della manodopera necessaria.

Il CIPI delibera la concessione delle agevolazioni su proposta del Comitato tecnico 675 (art.4 - comma 5°) e il Minindustria comunica all'Istituto e all'impresa la delibera stessa adottando i provvedimenti di concessione.

L'Istituto dopo aver ricevuto la comunicazione di cui sopra stipula con l'impresa il contratto di mutuo di cui alla lettera a) e b) articolo 4/675 e ne invia copia autentica al Minindustria.

Pervenuto al Ministero il contratto di mutuo e la relativa documentazione contabile, si procede alla emanazione del provvedimento di impegno definitivo sulla base del quale verranno corrisposti annualmente i contributi statali dovuti per tutta la durata del mutuo stesso.

Al 31.12.1985 sono stati approvati dal CIPI n.179 progetti di investimento.

L'onere previsto a carico dello Stato conseguente alla concessione delle agevolazioni deve essere ricalcolato, in relazione ai tempi di stipula dei contratti di finanziamento e di realizzazione degli investimenti da parte delle imprese beneficiarie, incidenti sui tassi di riferimento e applicabili e sull'effettivo utilizzo delle somme mutate.

Va inoltre considerato che la CEE ha solo in parte autorizzato gli aiuti della legge 675; particolarmente sensibile è stata la limitazione per il settore chimico rispetto a quanto approvato dal CIPI.

Nel corso del 1985 sono stati erogati contributi ai sensi dell'art.4 della legge per l'importo complessivo di 754981.200814, di cui per mutui diretti 461.922.501.825=, per contributi in conto capitale 222.059.362.960=, per contributi in conto interessi su finanziamento bancario 66.563.073.649=, per contributi in conto interessi su emissione obbligazionaria 4.436.262.380=.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 artt. 14/19.

Interventi per l'innovazione tecnologica

Gli artt. 14/19 della legge 17/2/1982, n. 46 prevedono la concessione di finanziamenti in favore di imprese che realizzino programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi già esistenti.

Si tratta di finanziamenti a tasso agevolato aventi la durata massima di 15 anni, di cui al massimo 5 anni di preammortamento e utilizzo e 10 anni di ammortamento.

E' previsto inoltre (art. 15) che l'impresa istante possa chiedere, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, il C.I.P.I. con deliberazione in data 30 marzo 1982 (G.U. n. 119 del 3.5 . 1982) ha stabilito le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla legge, ha indicato la priorità degli stessi e ha fissato i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Per far fronte ai sopraspecificati interventi, l'art. 18 della legge 46/82 autorizza, a carico del bilancio dello Stato, uno stanziamento complessivo, nel triennio 1981-1983, di Lire 1.500 miliardi.

La legge finanziaria/bis 7 agosto 1982, n. 526, relativamente all'esercizio 1982 incrementa lo stanziamento di L. 100 miliardi, ponendo detta somma a carico delle disponibilità del "Fondo investimenti e occupazione" (artt. 51 e 64).

La legge finanziaria 26 aprile 1983, n. 130, relativamente all'esercizio 1983, prevede un ulteriore incremento pari a L. 350 miliardi (art. 19).

L'art. 1 della legge 19.12.1983 n. 696 destina agli interventi previsti dallo stesso articolo 1 in favore delle im-



prese industriali acquirenti di macchine ad elevata tecnologia la somma di L. 100 miliardi; il relativo onere è da imputarsi alla quota pari al 20% degli stanziamenti in favore del settore delle medie e piccole imprese di cui all'art.18 della legge n. 46/1982.

L'art. 14 della legge finanziaria 22.12.1984, n.887 autorizza un nuovo stanziamento dell'importo complessivo di Lire 1.800 miliardi da iscrivere in bilancio in ragione di 500 miliardi per il 1985, di Lire 600 miliardi per il 1986 e di Lire 700 miliardi per il 1987.

L'art. 1 della legge 9 marzo 1985, n. 110 - I comma, lett. a) - ha assegnato agli interventi di cui all'art. 14/19 della legge n. 46/1982 la somma di L. 306,5 miliardi a seguito della ripartizione delle disponibilità residue, in conto esercizio 1984, del "Fondo investimenti e occupazione".

L'articolo 11, comma 26, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n.41 ha incrementato il "Fondo di L. 250 miliardi".

L'autorizzazione di spesa complessiva è pertanto di Lire 4266,5 miliardi.

Gli stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, (capitolo 7548) secondo le quote fissate per ciascun anno, sono destinati ad alimentare il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982 da gestire in contabilità fuori bilancio.

Premesso che l'erogazione dei finanziamenti è a carico del "Fondo" e che la stessa è prevista mediante contratto stipulato fra Ministero dell'Industria e impresa beneficiaria delle agevolazioni, al Fondo stesso affluiscono anche i rimborsi dei mutuatari, che effettuano i relativi versamenti al capitolo n. 4721 del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti dal rimborso dei mutui concessi a carico del "Fondo" di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46, da far affluire al Fondo stesso". Le disponibilità dell'anzidetto capitolo di entrata sono da asse -

gnare successivamente al capitolo di spesa di questo Ministero, n. 7551, appositamente istituito nel corso dell'esercizio 1985 per consentire il rientro dei rimborsi in questione al "Fondo" stesso.

La procedura relativa all'applicazione degli artt. 14/19 della legge in esame è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con il proprio programma di investimenti a questo Ministero;
- il Ministero dell'Industria delibera l'ammissione del programma agli interventi del "Fondo" previo parere del Comitato Tecnico di cui all'art.16 della legge 46/1982;
- il C.I.P.I. delibera a sua volta sul predetto programma, definendo entità, condizioni e modalità di intervento e stabilendo le eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al successivo capoverso;
- l'erogazione del finanziamento, come già accennato, avviene a seguito di contratto da stipularsi fra un delegato del Ministro e l'impresa destinataria delle agevolazioni.

Il contratto viene poi approvato dal Ministro con proprio provvedimento.

I "tempi tecnici" occorrenti per la realizzazione nelle fasi relative alla procedura su indicata a partire dalla data di presentazione della domanda da parte dell'operatore economico sono mediamente i seguenti:

- 2 mesi per l'ammissione al programma;
- 4 mesi per la delibera C.I.P.I.;
- 2 mesi per l'erogazione del contributo.

A tutto il 31.12.1985 sono pervenute a questo Ministero n. 862 domande di concessione dei contributi previsti dagli artt. 14/19 della legge n. 46/1982, che hanno riguardato programmi di innovazione il cui costo complessivo, è stato determinato in lire 6.162 miliardi circa, con un impegno a carico del "Fondo" di circa 2.983 miliardi.

Sono state presentate al Comitato di cui all'art. 15 della legge n. 46/1982 n. 703 domande, di queste n. 687 hanno avuto parere favorevole e n. 16 hanno avuto parere negativo, il co-

sto dei programmi relativi alle domande accolte è pari a Lire 5.520 miliardi circa e il relativo impegno a carico del " Fondo" è di L. 2.736 miliardi.

Al 31.12.1985 il C.I.P.I. ha deliberato la concessione dei contributi di cui sopra per n. 633 domande con un conseguente impegno globale di Lire 2.673 miliardi.

Sempre a tutto il 31.12.1985, sono stati stipulati n.467 contratti con un conseguente intervento del "Fondo" pari complessivamente a L. 1366, 5 miliardi, di cui L.601,358 miliardi sono stati già erogati.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982 ,N. 46 - ART. 20

Interventi a favore delle imprese siderurgiche

L'art.20 della legge 17/2/1982 ,n.46 prevede la concessione di contributi alle imprese siderurgiche rimaste in attività almeno fino al 1979 che realizzino riduzioni di capacità produttiva di acciaio grezzo, di semilavorati e di laminati mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico od obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31.12.1980.

Agli interventi di cui sopra sono stati destinati complessivamente 550 miliardi, che hanno trovato collocazione nel capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Le spese previste dalla norma in esame sono state gestite in contabilità fuori bilancio aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con l'intestazione "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici".

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 31.12.1982.

Il termine per la soppressione degli impianti fissato al 31.12.1982 nello stesso art.20 della legge n.46/82 è stato prorogato al 31.12.1983 dal D.L. 31 gennaio 83,n.19 e successivamente è stato di nuovo prorogato dalla legge 31.5.1984 n. 193 fino al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande presentate dalle imprese siderurgiche private sono state n.78.

Al 31.12.1983 il C.I.P.I. ha deliberato la concessione dei contributi in favore di n.65 aziende, impegnando l'intero stanziamento previsto in L. 550 miliardi.

La fase di erogazione dei contributi si è conclusa con un onere complessivo di 548,54 miliardi.

Si sono realizzate riduzioni di capacità produttiva per complessive

- tonnellate annue 5.281.600 di acciaio grezzo
- " " 3.304.900 di laminati
- " " 2.128.000 di semilavorati

Pertanto gli obiettivi prefissati dal dettato normativo sono stati pienamente realizzati con la ristrutturazione di una parte del settore siderurgico ed in particolare con la soppressione di impianti obsoleti tecnicamente e marginali economicamente come previsto negli obiettivi del legislatore.

**LEGGE 6 OTTOBRE 1982 N. 752 e successive modifiche ed integrazioni.**Norme per l'attuazione della politica mineraria

La legge 752/82 prevede: la ricerca di base su tutto il territorio nazionale da effettuare o direttamente o con convenzioni tra questa Amministrazione e l'ENI ovvero con Enti minerari o regioni a Statuto speciale (capitolo di spesa 7900); la concessione di contributi a favore delle imprese minerarie per la realizzazione di programmi di ricerca operativa in Italia (capitolo 7901) e all'estero (capitolo 7903); contributi per il mantenimento di miniere in stato di potenziale coltivazione e per il ripiano delle perdite di gestione (capitolo 7902); contributi per la realizzazione di programmi di investimento relativi a nuove miniere, ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione di miniere preesistenti (capitolo 7905).

La norma in questione prevede l'autorizzazione di spese da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel periodo 1982-1986, nonché limitatamente all'erogazione di contributi per la realizzazione di programmi di investimento, di cui al precedente capoverso, autorizzazioni di spesa negli anni dal 1982 al 1988.

La legge n. 752 è stata modificata e integrata con legge 15 giugno 1984 n. 246; l'art. 7 di quest'ultima ha istituito un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041, a tale fondo è stata conferita la somma complessiva di lire 90 miliardi con le disponibilità previste dalla legge 752/82, ed è stato denominato "Fondo per l'attuazione della politica mineraria". Alla copertura dei 90 miliardi si è provveduto:

"quanto a lire 56.900 milioni con le disponibilità residue risultanti al 31 dicembre 1983 sui capitoli 7900 (lire 5.900 milioni), 7901 (lire 18.600 milioni), 7902 (lire 25.700 milioni) e 7903 (lire 6.700 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dette disponibilità saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1984 per la successiva iscrizione nello stato di

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quanto a lire 33.100 milioni con riduzione di lire 18.100 milioni e di lire 15.000 milioni, rispettivamente, dei capitoli 7902 e 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984".

Peraltro la legge 28/2/1986 n. 4 "legge finanziaria 86" prevede all'art. 11, comma 29, l'assegnazione di ulteriori 50 miliardi sul capitolo 7902; nonché assegnazioni sul capitolo 7905 di 2 miliardi nell'anno 1986 e 5 miliardi sia nell'esercizio 1987 che nell'esercizio 1988 per periodi quindicennali.

In conclusione le disponibilità finanziarie previste dall'art. 20 della legge 752/82, a seguito delle predette modifiche e integrazioni, risulta:

	capitoli	importo complessivo (miliardi)	1985	1986
art. 20/a	7900	52,4	29,4	23
	4545-4546	1,7	0,7	1
art. 20/b	7901	81,4	40	41,4
art. 20/c	7902	116,2	41,9	74,3
art. 20/d	7903	78,3	25	53,3
art. 20/e	7905	20 *		
limiti di impegno quindicennali I rate ai sensi dell'art. 12		12	7	5

\* Somma tutta impegnata e pagata nell'anno 1984.

Durante l'anno 1985 sono stati emessi i seguenti provvedimenti:

a) Delibera CIPI 28 marzo 1985 riguardante il riconoscimento, ai sensi dell'art. 14 della legge 752/82 e successive modifiche ed integrazioni, per il mantenimento in stato di potenziale coltivazione delle unità minerarie di Funtana Raminosa (NU) della SAMIM per gli anni 1983, 1984 e 1985; Fenice Capanne (GR) della SOLMINE per gli anni 1985 e 1986; Niccioleta (GR) della SOLMINE per l'anno 1985.

b) Delibera CIPI 28 marzo 1985 riguardante il mantenimento in fase produttiva, ai sensi dell'art. 15 della legge 752/82 e successive modifiche ed integrazioni, delle unità minerarie: Masua e Raibl (SAMIM) e Salafossa (Pertusola) per il periodo 3 novembre 1982 - 31 dicembre 1983 e Funtana Raminosa (SAMIM) per il periodo 3 novembre 1982 - 31 dicembre 1982; Campiano e Fenice Capanne (SOLMINE), Orani (Talco e Grafite Valchisone), Barega (Bariosarda) per l'anno 1984; Monteponi, Montevecchio e Raibl (SAMIM), Campiano (SOLMINE), Orani (Talco e Grafite Valchisone), Barega (Bariosarda) e Racalmuto (ISPEA) per l'anno 1985.

c) Decreto Ministeriale 31 maggio 1985 (G.U. 5.9.85 n. 209) sulle "Modalità di recupero del contributo concesso sulle spese sostenute per programmi di ricerca operativa mineraria".

Decreto ministeriale del 19 aprile 1985 sulle procedure e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni su programmi di investimento relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione di nuove miniere, nonché relativi all'ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione di miniere esistenti (art. 12 della legge 752/82).

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 752/82 sono stati stipulati con l'ENI 10 progetti di ricerca mineraria di base, che comportano un impegno di spesa di circa 11 miliardi di lire, i relativi decreti interministeriali (Tesoro e Industria), che autorizzano la relativa spesa sono in corso di registrazione.

Nel 1985, inizio 1986, sono stati esaminati altri 20 progetti per ricerche di base che interessano vaste zone della Calabria, Sardegna, Toscana, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Friuli V. Giulia, Sicilia, l'impegno di spesa previsto è di circa 41 miliardi di lire. Le Convenzioni oltre che con l'ENI dovrebbero essere stipulate, per alcune zone che interessano la Sardegna, anche con l'Ente Minerario Sardo.

Tutte le Convenzioni coprono quasi completamente le disponibilità finanziarie nel capitolo



riguardante la ricerca di base, che ammonta a 54,1 miliardi di lire. Peraltro nel 1985 le disponibilità sul capitolo 7900 si sono ridotte di 700 milioni nel 1985 e 1 miliardo nel 1986 per acquisti di strumentazioni scientifiche del Servizio Chimico e del Servizio Geologico (capitoli 4545 e 4546).

Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 752/82, il Consiglio Superiore delle Miniere ha espresso nel 1985 parere favorevole su 14 programmi di ricerca operativa in Italia, dei quali 11 pluriennali e 3 annuali.

I decreti di concessione dei contributi sono in buona parte già stati registrati alla Corte dei Conti e le anticipazioni di spesa, se richieste dalle Società, sono già state pagate alle stesse.

I quattordici progetti di ricerca interessano molte unità minerarie localizzate in Sardegna, per minerali di piombo, zinco, baritina, fluorite, bauxite, carbone fossile; in Toscana per solfuri misti; in Liguria e Toscana per manganese; Friuli Venezia Giulia per piombo, zinco ed altri solfuri; Veneto per piombo e zinco.

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 752/82 il Consiglio Superiore delle Miniere ha espresso parere favorevole alla concessione di contributi in contointeressi su finanziamenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento di otto unità minerarie deliberati da Istituti di credito a medio termine. I relativi provvedimenti che concedono l'agevolazione sono in corso di registrazione.

L'ammontare del contributo in conto interessi potrà essere determinato sia per i predetti sette programmi di investimenti che per gli otto programmi esaminati dal Consiglio Superiore delle Miniere nel 1984 non appena perverrà all'Amministrazione il contratto di finanziamento stipulato tra l'Istituto di credito e la Società che realizzerà il programma in questione.

Pertanto, l'entità dei residui di stanziamento potrà essere determinata soltanto dopo che gli Istituti di Credito avranno iniziato detto contratto.

Ai sensi degli artt. 14 e 15, si segnala che sono in corso d'istruttoria, per il successivo inoltre al CIFI n. 11 domande presentate da Società per il ripiano delle perdite di gestione nell'esercizio 1986, nonché due domande per il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di unità minerarie, una delle quali riguarda una richiesta di modifica della precedente delibera del CIFI del 31.5.1985.

Con riferimento all'art. 17 della legge n. 752/82 si segnala che gli stanziamenti per la ricerca

operativa all'estero dovrebbero essere destinati ai progetti che sono stati presentati dalle società Nuova Italsider (IRI), SAMIM e AGIP Carbone (ENI). In totale sono stati presentati ed in corso d'esame venti progetti di ricerca dal Consiglio Superiore delle Miniere, per l'ottenimento del parere.

Il Consiglio Superiore delle Miniere ha ritenuto opportuno rinviare la decisione di esprimere un parere, ritenendo meglio approfondire i progetti di ricerca presentati dalle società, ed ha costituito per lo scopo, un gruppo referente composto di cinque membri.

LEGGE 19 DICEMBRE 1983, n. 696 - Art. 1

Agevolazioni in favore della produzione industriale delle piccole e medie imprese.

L'art.1 della legge 19 dicembre 1983,n.696 prevede la concessione di contributi a fondo perduto in favore di imprese artigiane e di piccole e medie imprese industriali, che acquistino macchine ad elevata tecnologia.

Il predetto contributo è determinato nella misura del 25% del costo della macchina, al netto dell'IVA , elevato al 32% per le imprese operanti nella zona di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contributo stesso non può comunque superare per ogni impresa ,rispettivamente, il limite di 340 milioni e di 600 milioni.

L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui sopra è posto a carico del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica costituito presso questo Ministero ai sensi dell'art.14 legge 17 febbraio 1982,n.46 e alimentato dalle somme iscritte nel capitolo di spesa n.7548.

Nella gestione del "Fondo" anzidetto, per le somme destinate agli interventi della legge 696 è stata istituita apposita contabilità separata.

L'autorizzazione di spesa prevista in L. 100 miliardi a valere sulle disponibilità del "Fondo" dallo stesso art. 1 della legge 696/1983 è stata più volte incrementata come di seguito viene specificato.

L'art. 3 del D.L. 9 aprile 1984 n.62 convertito nella legge 8.6.1984, n. 212 ha previsto un incremento del "Fondo" pari a L. 85 miliardi , da iscrivere in bilancio in ragione di 35 miliardi per l'anno 1984 e di L. 50 miliardi per l'anno 85.

La legge finanziaria 22.12.1984, n.887 ,all'art.14 , ha previsto un ulteriore stanziamento di L. 130 miliardi da riferire all'anno 1985.

L'art.1 della legge 9 marzo 1985, n.110 ha destinato al "Fondo" ,per gli interventi di cui alla legge 696/1983, la somma di L. 100 miliardi a seguito della ripartizione delle disponibilità residue, in conto esercizio 1984, del "Fondo investimenti e occupazione".

L'art.7, della legge 28 novembre 1985, n.710, recante interventi in favore della produzione industriale ha incrementato il "Fondo" di ulteriori 200 miliardi, di cui L. 105 miliardi per l'anno 1985, L. 77 miliardi per l'anno 1986 e L. 18 miliardi per l'anno 1987.

L'autorizzazione di spesa complessiva risulta pertanto di L. 615 miliardi.

La procedura per la concessione ed erogazione dei contributi, secondo norme di attuazione che di volta in volta sono state regolarmente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con relativa documentazione e ordine di acquisto della macchina a questo Ministero;
- le domande di cui sopra vengono esaminate e sottoposte al parere del Comitato Tecnico di cui all'art.9 del D.P.R. 9 novembre 1976, n.902;
- la concessione dei contributi avviene con decreto del Ministro dell'Industria a seguito di proposta favorevole del predetto Comitato;
- l'erogazione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'Industria su richiesta della ditta e dietro presentazione di apposita documentazione comprovante l'avvenuta consegna ed il pagamento della macchina.

Il termine per la presentazione delle domande di concessione, fissato con D.M. 29.12.1984, è scaduto il 30.4.1985.

Le domande pervenute sono state 15.600.

Al 31.12.1985 sono stati emessi n.7853 decreti di concessione con un impegno globale di L. 293 miliardi.

Le prime erogazioni sono state disposte nel corso dell'esercizio 1984 e al 31.12.1985 ammontavano a L. 91,3 miliardi.

I tempi tecnici necessari alla concessione e alla erogazione dei contributi sono strettamente connessi alla completezza documentale delle singole domande.

Si può dire comunque che, in condizioni ottimali, i tempi di istruttoria possono essere mediamente pari a due mesi, a decorrere dalla data di ricezione della domanda.

A tutto il 15 giugno 1986, le 15.600 domande pervenute

sono state tutte istruite e soltanto, per circa 3000 delle stesse è in corso il perfezionamento dell'iter concessivo.

Data la chiarezza della normativa, nonché la snellezza delle procedure individuate, la legge ha soddisfatto le aspettative dei destinatari delle agevolazioni ed ha raggiunto l'obiettivo di attuare il programma di innovazione tecnologica nell'ambito delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.

LEGGE 31 MAGGIO 1984, n.193 - ARTT. 2 - 3 - 4

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico.

Nel quadro della razionalizzazione del settore siderurgico vengono individuati ulteriori e nuovi interventi con la legge 31 maggio 1984, n. 193, che agli articoli 2, 3 e 4 prevede agevolazioni in favore delle imprese siderurgiche la cui concessione è posta a carico del "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" costituito presso questo Ministero e alimentato dalle somme iscritte sul capitolo di spesa n.7549.

L'articolo 2 prevede contributi a fondo perduto per la riduzione di capacità produttiva realizzata mediante rottamazione di impianti di laminazione nonché di forni fusori direttamente collegati ai predetti impianti e di forni fusori. Le cui riduzioni di capacità produttiva avvengano nell'ambito di accordi produttivi interaziendali tendenti alla formazione di consorzi per la fabbricazione di semilavorati da rilaminazione su impianti esistenti in Italia.

Il contributo può essere concesso fino a un massimo di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva annua soppressa. Sono inoltre previste maggiorazioni del predetto contributo per quelle imprese che realizzino investimenti nello stesso settore siderurgico compatibili con il regime autorizzatorio di cui al DL 31 gennaio 1983, n.19 convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87 o in altri settori industriali.

Il contributo da destinare al reinvestimento può essere ulteriormente elevato per quelle imprese che realizzino, mediante accordi interaziendali, progetti produttivi in settori merceologici diversi, anche attraverso la riconversione di impianti siderurgici ovvero progetti di servizi alla produzione industriale.

Per la procedura relativa alla concessione ed erogazione dei contributi la legge 193/1984 fa riferimento a quella di cui al VI comma dell'art.20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, in breve, viene di seguito indicata:

- l'operatore economico presenta la domanda di contributo a questo Ministero
- sulla domanda di contributo delibera il CIPI, su proposta dello stesso Comitato tecnico previsto dal citato art.20 della legge n. 46/1982.
- la erogazione del contributo viene disposta con decreto del Ministro dell'Industria.

Il termine per lo smantellamento degli impianti più volte prorogato è stato definitivamente fissato al 30 giugno 1985 con D.L. 31 maggio 1985, n.215, convertito nella legge 30 luglio 1985, n.387.

Le imprese siderurgiche che hanno presentato domanda per la concessione del contributo sono state n.88, di queste n.58 imprese hanno accettato il contributo nella misura deliberata in loro favore dal CIPI e si sono quindi dichiarate disposte allo smantellamento dei propri impianti.

Si vengono così a realizzare riduzioni di capacità produttiva per complessive:

- tonnellate annue 3.875 di laminati e semilavorati
- tonnellate annue 2.489 di acciaio grezzo.

A tutto il 31.12.1985 sono state disposte erogazioni per circa L. 230 miliardi.

L'articolo 3 prevede la concessione di contributi in conto interessi sulle operazioni debitorie assunte o da assumere entro tre mesi dal 6 giugno 1984 (debiti bancari o emissioni obbligazionarie), nella misura massima del 10% annuo, in favore delle imprese siderurgiche che realizzino programmi di razionalizzazione della produzione di prodotti finiti siderurgici e di alcune categorie di semiprodotto mediante riduzione o mantenimento della relativa capacità produttiva.

L'intervento ha come riferimento concreto le operazioni in essere nell'arco di tempo: 1.1.1983 - 31.12.1985 e per ragioni tecniche collegate con la variabilità dei tassi è stato scisso in due periodi: 1.1.1983 - 30.6.1984/1.7.84 - 31.12.1985.

La procedura relativa all'applicazione del presente articolo è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda insieme con un piano di razionalizzazione in termini economici e finanziari a questo Ministero
- sulle domande di contributo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria previo parere del Comitato tecnico di cui all'art.20 della legge n.46/1982
- l'erogazione del contributo viene disposta con decreto del Ministro dell'industria.

Le domande presentate dalle imprese siderurgiche per la concessione dei predetti contributi sono state n.78. Le stesse sono state tutte sottoposte al parere del Comitato tecnico, che ha espresso parere favorevole per n.73 domande e parere contrario per le rimanenti n.5 domande.

A tutto il 31.12.1985 il CIPI ha deliberato la concessione dei contributi per quelle domande che presentavano operazioni ammissibili al contributo per il periodo 1.1.1983 - 30.6.1984 con un impegno globale determinato in L. 47,5 miliardi.

Le domande che presentavano operazioni ammissibili al contributo per il periodo 1.7.1984/31.12.1985 verranno presentate al CIPI per la deliberazione nel corso dell'esercizio 1986, il relativo impegno tenuto conto dell'andamento congiunturale dei tassi, può essere previsto in lire 60 miliardi.

L'articolo 4 prevede contributi a fondo perduto in favore delle imprese siderurgiche che realizzino riduzioni di capacità produttiva mediante demolizione di impianti per la produzione di tubi.

La misura del contributo è fissata fino a un massimo di lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa di tubi senza saldatura e fino a un massimo di lire trentamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa di tubi saldati.

Sono previste maggiorazioni del predetto contributo per quelle imprese che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio di cui al già citato D.L.n.19/1983 o in altri settori industriali; ulteriori maggiorazio-



ni sono previste per quelle imprese che demoliscano gli impianti di fusione collegati con quelli di produzione di tubi.

La procedura per la concessione ed erogazione dei contributi è identica a quella già indicata per l'articolo 2.

Il termine per la demolizione degli impianti fissato al 31.12.1985 dallo stesso articolo 4/193 è stato prorogato al 31 luglio 1986, dalla legge 2 aprile 1986, n.88.

Le domande presentate sono state 18.

Il CIPI ha deliberato la concessione dei contributi in favore di n.15 domande con un impegno globale di circa 171 miliardi.

Al 31.12.1985 sono state disposte erogazioni per lire 72 miliardi circa.

La legge 193/1984 ha autorizzato per le finalità di cui ai soprarichiamati articoli 2, 3 e 4 uno stanziamento complessivo di lire 550 miliardi da iscrivere in bilancio in ragione di lire 350 miliardi per l'anno 1984 e di lire 200 miliardi per l'anno 1985.

Il predetto stanziamento è così ripartito:

- lire 250 miliardi per gli interventi di cui all'art.2
- lire 150 miliardi per gli interventi di cui all'art.3
- lire 150 miliardi per gli interventi di cui all'art.4

L'art.14 della legge finanziaria 1985 ha incrementato il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di lire 100 miliardi per far fronte agli interventi di cui alla legge 193/1984.

Il D.L. 21 febbraio 1985, n.23 convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1985, n.143 ha incrementato gli stanziamenti di cui sopra di L. 150 miliardi da destinare agli interventi di cui agli articoli 2 e 4.

La legge 30 luglio 1985, n.387, di conversione del DL 31 maggio 1985, n. 215 ha incrementato il "Fondo" di lire 75 miliardi per le finalità di cui all'art.4 della legge 193/1984.

L'autorizzazione di spesa complessiva risulta pertanto di L. 875 miliardi.

Si accenna infine che con D.L. 10 dicembre 1985, n. 706 sono state tra l'altro apportate nuove forme di intervento al settore siderurgico. Il predetto decreto-legge non è stato convertito in legge, tuttavia le disposizioni dallo stesso contenute sono state riproposte con alcune modifiche dal decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito nella legge 2 aprile 1986 n. 88.

LEGGE 19.11.1984, n. 798 - Art. 18 -

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia.

Le legge 29.11.1984, n. 798, prevede una serie di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

Fra detti interventi quelli di cui all'art. 18 riguardano contributi in conto interessi da concedere alle imprese manifatturiere - esistenti nell'intero comprensorio di cui alla legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 49 - che realizzino programmi di conversione e diversificazione produttiva oppure di creazione di attività sostitutive attuate ai fini della salvaguardia ambientale e della prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria.

Il contributo, fissato nella misura del 60 per cento del tasso ufficiale di riferimento, viene concesso - secondo le modalità indicate dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, e dal DPR 9 novembre 1976, n. 902 - dal Ministro dell'Industria di concerto con il Ministro del Lavoro e dalla Previdenza sociale, previo parere della Regione Veneto.

Lo stanziamento destinato agli interventi di cui sopra previsto in L. 10 miliardi - di cui 5 miliardi in conto esercizio 1985 e 5 miliardi in conto esercizio 1986 - trova collocazione nel capitolo di spesa n. 7550 di questo Ministero, istituito nel corso dell'esercizio 1985.

LEGGE 13 MAGGIO 1985, N. 198.

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 - Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

La legge stabilisce in favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca danneggiate dalle avversità atmosferiche di dicembre 1984 e gennaio 1985, nonché delle imprese industriali, commerciali e artigiane, site in provincia di Roma, danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 (finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale fino al 20% del danno e contributi a fondo perduto), elevando il tetto del contributo a fondo perduto fino a lire 5 milioni, nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire 25 milioni. Le procedure amministrative per l'ottenimento delle provvidenze anzidette sono le stesse descritte per la legge 13 febbraio 1952, n. 50.

In alternativa delle suddette provvidenze ed in favore degli stessi destinatari, la legge n. 198/1985, prevede la concessione di finanziamenti agevolati quinquennali fino a concorrenza dell'ammontare del danno, con assunzione a carico dello Stato dei contributi in conto interessi in misura pari al 75% del tasso di riferimento.

Le procedure per la concessione e l'erogazione del contributo in conto interessi sono le stesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, pertanto per quanto riguarda le stesse si fa riferimento a quanto già è esposto per il D.P.R. 902.

Per gli interventi di cui sopra l'art. 9 della legge n. 198/1985 autorizza per l'anno 1985 due limiti di impegno quinquennali pari a lire 30 miliardi complessivi.

Le predette somme sono da iscriverne nel capitolo 7545 per il successivo versamento alla contabilità speciale

intestata al "Fondo Nazionale per il credito agevolato al settore industriale" di cui all'art. 1 del citato D.P.R. n. 902/1976.

Le erogazioni dei contributi in questione vengono quindi disposte con onere a carico delle disponibilità del predetto "Fondo", nell'ambito della cui gestione viene tenuta apposita contabilità separata.

A tutto il 15.6.1986 sono state trasmesse al Ministero degli istituti di credito n. 290 domande con la relativa documentazione. Di queste: n. 22 domande hanno già ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui al DPR 902/1976, il relativo impegno globale è di 2,6 miliardi, tutte le altre sono in attesa di integrazione documentale.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA



**INDICE PER LEGGI**

**Legge 16 aprile 1981, n. 140**

PAGINA BIANCA

## GRADO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI STATALI DELL'IMPIEGO

Legge 16.4.1981, n. 140 e successive modifiche e integrazioni.

Nella precedente relazione riferita all'attività svolta nell'anno 1984 per il perseguimento degli obiettivi posti dal disposto legislativo, si era evidenziato lo stato di avanzata e laborazione di due progetti riguardanti l'automazione dei servizi del collocamento nella regione Campania e l'automazione dei servizi dell'impiego sul territorio nazionale.

In ordine al primo progetto è da sottolineare che lo stesso è stato preceduto da un esperimento pilota che ha interessato l'Ufficio circoscrizionale di Napoli. Ciò innanzitutto per ragioni di natura politica, sociale e di ordine pubblico in considerazione del difficile e degradato mercato del lavoro napoletano. In secondo luogo - tenuto conto del fatto che il piano per l'automazione completa della Regione Campania prevede l'installazione di un Centro elaborazione dati a Napoli - per verificare e mettere a punto le esigenze tecnico-organizzative sulla base di un apposito progetto che, una volta verificato, consentirà un più rapido ed efficace ampliamento dell'esperimento.

Con l'automazione del collocamento a Napoli e in Campania il Ministero del Lavoro si è proposto di reggiungere una serie di obiettivi politico-amministrativi e procedurali quali: completa trasparenza del mercato del lavoro, efficace attuazione dell'incontro domanda offerta di lavoro, snellimento delle procedure inerenti al collocamento della manodopera e svolgimento in tempo reale di tutte le operazioni inerenti le iscrizioni, reiscrizioni, graduatorie, cancellazioni, certificazioni ecc., con pubblicazione sempre aggiornata della "graduatoria di avviamento".

Per il primo dei due progetti in questione, esaurita la fase progettuale ed acquisiti i relativi pareri, si è passati alla fase contrattualistica conclusasi a fine anno con l'impegno formale degli stanziamenti in bilancio e con l'inizio della fase attuativa nell'anno 1986.

In ordine al secondo progetto, quello di automazione dei servizi dell'impiego a livello nazionale il cui obiettivo da perseguire è quello di avere a livello decentrato (provinciale

e regionale), un'anagrafe degli iscritti nelle liste di collocamento e una delle aziende da dove ricavare tutti i dati che possono servire a svolgere sia l'azione di guida e di indirizzo della politica del lavoro sia l'azione di monitoraggio sul mercato del lavoro, si è conclusa nel 1985 la fase elaborativa e si sono acquisiti i prescritti pareri, si passerà alla fase contrattualistica nel 1986.

Accanto all'attività progettuale dell'Amministrazione, da un punto di vista sostanziale, ha fatto riscontro una insufficienza legislativa in ordine al finanziamento. Infatti la legge 430/84 nel prorogare a tempo indeterminato il termine per l'esperimento pilota in materia di occupazione in Campania e Basilicata, ha limitato il finanziamento solo all'anno 1984, tant'è vero che nel 1985, affinché si potesse proseguire tale attività si è dovuto far ricorso ad un'apposita norma che stabilisse il finanziamento per detto anno.

Procedura quest'ultima che si perfeziona con notevole ritardo rispetto ai momenti di operatività.

Infatti nell'anno 1985 la concreta assegnazione di fondi sul bilancio del Ministero è avvenuto solo nel mese di agosto con conseguente notevole ritardo per i pagamenti delle spese, tra cui gli oneri derivanti da impegni riferiti ai canoni di locazione, alle spese per la pulizia dei locali e tutte le altre spese di funzionamento delle sezioni circoscrizionali dell'impiego (telefono, riscaldamento, telegrafiche, cancelleria ecc.).

Anche per il 1986 non è ancora operante la copertura finanziaria e questo stato di precarietà impedisce all'Amministrazione di poter programmare un'azione incisiva ed efficace che porti a conseguire gli obiettivi previsti dal piano.

Sarebbe pertanto oltremodo opportuno e necessario che una norma legislativa disponesse un finanziamento pluriennale, almeno per tre anni così modulato:

- anno 1987	L.	20	miliardi
- anno 1988	L.	20	miliardi
- anno 1989	L.	20	miliardi

**MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 21 maggio 1981, n. 240

Legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione,  
con modificazioni, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251.

PAGINA BIANCA



LEGGE 21 MAGGIO 1981, N. 240

Provvidenze a favore dei consorzi ecc. (artt.1-6; 13-16; 24-25)

L'intervento si propone di favorire lo sviluppo dei consorzi individuati come strutture primarie di sostegno all'esportazione per le piccole e medie imprese. La procedura prevede la consultazione di un apposito Comitato Interministeriale (art. 15 legge citata); la legge ha sostituito, abro-gando, la precedente l. 30 aprile 1976 n. 374, che aveva visto decuplicarsi il numero delle domande presentate dagli operatori (da circa 10 nel primo anno di applicazione a circa 100 nell'anno finale), a conferma dell'interesse suscitato.

Lo stanziamento della attuale l. 240/81 è stato previsto in 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 (art. 16).

Nel 1981 lo stanziamento non si è reso disponibile sull'apposito capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero Commercio Estero, per cui le 116 domande pervenute sono state istruite, ma non è stato possibile impegnare la spesa a favore delle richieste giunte ad esito positivo.

Nel 1982 lo stanziamento è stato quindi di 8 miliardi , di cui la metà per le domande relative all'anno 1981 e la restante metà per le domande relative all'anno 1982.

Già nel 1981 l'apposito Comitato Interministeriale previsto dall'art. 15 l. 240/81 si era espresso, data l'insufficienza dei fondi rispetto alle domande, nel senso di operare una decurtazione del 35% alla contribuzione massima erogabile.

Nel 1982 interveniva il d.l. 21 ottobre 1982 n. 769, convertito senza modificazioni nella l. 3.12.1982 n. 902, che incrementava di 2 miliardi lo stanziamento di 4 miliardi originariamente previsto, riducendo corrispettivamente l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 11 della l. 240/81, per questa parte non operante.

Nonostante la disponibilità di 6 miliardi, il Comitato succitato si esprimeva - ancora una volta per la limitazione delle risorse rispetto alle aspettative - per una duplice e diversa decurtazione, del 10% e del 50%, a seconda che le domande fossero giunte nel termine del 31 maggio 1982 (nel qual caso ai sensi della circolare di attuazione S/202178 concorrevano per l'intero), oppure oltre tale data (concorrendo in tale ipotesi sui residui).

Nel 1983 per la prima volta sono state effettuate differenziazioni nei contributi, erogando ai Consorzi una percentuale variante in relazione all'attività svolta dai Consorzi stessi.

E' stato utilizzato per intero lo stanziamento di lire 8 miliardi, risultante dagli originari 4 miliardi della L.240/81 e da ulteriori 4 miliardi concessi dalla legge finanziaria - ria 1983.

Nel 1984 nello stesso modo si è operata una differenziazione nell'erogazione dei contributi, erogando ai Consorzi una percentuale variante in base a criteri prefissati dall'Amministrazione ed approvati dall'apposito Comitato Consulativo, che tenevano conto del numero delle imprese consociate, dell'attività promozionale svolta e del possesso di una stabile sede.

E' stato quasi per intero utilizzato lo stanziamento di 10 miliardi di lire con erogazione di contributi a 173 Consorzi.

Nel 1985 si è proceduto come negli anni precedenti, operando una differenziazione nell'erogazione dei contributi, tenendo conto del numero delle imprese associate, dell'attività promozionale svolta e del possesso di una stabile sede.

E' stato utilizzato quasi per intero lo stanziamento di £. 12,5 miliardi di lire con erogazione di contributi a 205 Consorzi.

Dati relativi alle domande approvate dal 1977 ad oggi:

1. 374/76	1977	9
	1978	46
	1979	64
	1980	92

l. 240/81	1981	105
	1982	133
	1983	177
	1984	173
	1985	205

LEGGE 29 LUGLIO 1981, N. 394 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 28.5.1981, n. 251

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

Art. 2 - Si prevedono finanziamenti a tasso agevolato da concedere alle imprese da parte del Medio Credito al termine di una istruttoria parallela svolta dall'Ente predetto sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie, e da questa Amministrazione per le valutazioni comparative con il programma promozionale. Al termine di tale istruttoria viene acquisita la delibera di un Comitato Interministeriale previsto dallo stesso testo normativo, Comitato che siede presso questa Amministrazione e che è stato realizzato con D.M. 17 febbraio 1982. Il finanziamento viene infine erogato dal Medio Credito stesso al l'operatore, sulle disponibilità finanziarie rese operanti con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Commercio con l'Estero 28.11.1981. Questa Amministrazione, in riferimento a queste operazioni, ha competenze all'interno della procedura, ma non impegna direttamente alcun tipo di spesa, né ha disponibilità finanziarie sui propri Capitoli dello stato di previsione del bilancio per i fini previsti dall'articolo di Legge suddetto.

Art. 10 - L'articolo stabilisce contributi per i Consorzi agro-alimentari e turistici; la Legge di conversione ha modificato il decreto originario nel senso di prevedere lo stanziamento in apposito capitolo a decorrere dall'esercizio 1982, stanziamento da effettuare da parte della legge finanziaria (art. 10 penultimo comma); l'articolo precisa che il contributo annuale non potrà essere concesso per più di un triennio (art. 10, 3° comma).

Nel 1982 lo stanziamento, effettuato con la legge finanziaria, è stato di Lit. 4 miliardi, rimasti inutilizzati per mancanza di richieste da parte dei Consorzi interessati,

Infatti, malgrado l'Amministrazione, con Circolare del 27 settembre 1982, abbia dato le istruzioni per l'inoltro delle domande di contributo, al 31.12.1982 non è pervenuta alcuna domanda, evidentemente per la complessità della procedura che vede l'intervento delle Regioni che devono individuare i

ConSORZI agricoli e per l'intervento degli altri due Ministeri competenti, dell'Agricoltura e del Turismo.

Il Ministero ha provveduto a sensibilizzare sulla questione, con apposite riunioni, i rappresentanti delle Regioni le quali devono con proprio provvedimento individuare i Consorzi tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione, anche con la partecipazione di Enti pubblici territoriali.

Nel 1983 la legge finanziaria ha fissato uno stanziamento di Lit. 2 miliardi; nel corso dell'esercizio sono pervenute n. 5 richieste di contributo da parte dei Consorzi turistici ed agro-alimentari, richieste tutte regolarmente istruite.

Delle richieste solo due, tuttavia, sono state approvate ed i Consorzi relativi hanno ottenuto il contributo ministeriale. Un provvedimento non è stato approvato dalla Corte dei Conti per la mancanza di spese relative al personale alle quali ancorare il contributo, ed è stato, pertanto, annullato dall'Amministrazione; altre due pratiche non hanno avuto seguito in quanto i Consorzi stessi non hanno inviato ulteriore necessaria documentazione. Sono andate, quindi, in economia £. 1.973.133.100.

Nel 1984 lo stanziamento è stato di £. 3 miliardi. Le richieste pervenute dai Consorzi sono state 9, tutte regolarmente istruite; di queste due sono decadute durante l'istruttoria, per le restanti sette sono stati emessi i decreti di contributo, che sono stati registrati dagli Organi di controllo fra la fine del 1984 ed i primi del 1985. Sono andati in economia £. 2.771.923.200.

Nel 1985 lo stanziamento è stato ridotto a 2 miliardi. Sono pervenute a questa Amministrazione n. 12 richieste, di cui 11 di Consorzi turistico-alberghieri ed 1 di un Consorzio agro-alimentare.

Durante l'istruttoria una domanda è decaduta, mentre per le restanti 11 sono stati emessi i decreti di contributo, registrati dagli Organi di controllo entro il mese di febbraio 1986. Sono state inviate in economia £. 1.607.334.930.

Si ribadisce ancora una volta che la poca applicabilità della legge in questione è dovuta, per i Consorzi agro-alimen

tari, alla complessità della procedura amministrativa che vede anche il concorso delle Regioni interessate, e, per i Consorzi turistici, alla difficoltà di individuazione della specifica attività rivolta al mercato estero e quindi alla relativa spesa del personale, cui per legge va riferito il contributo.

Art. 11 - E' stata data la possibilità all'I.C.E. di stipulare convenzioni a scopo promozionale con aziende agricole e piccole e medie imprese fuori dell'area CEE. Difficoltà di natura amministrativa sono emerse ai fini di una corretta applicazione dell'articolo predetto che riguardano le modalità di intervento dell'Istituto. Pertanto, lo stanziamento di lire 10 miliardi previsto per il 1981 è rimasto inutilizzato.

Per il 1982 la legge prevedeva uno stanziamento di £.20 miliardi, dei quali Lit. 10 miliardi con il citato D.L.21.10.1982 n. 769, furono utilizzati per incrementare il Capitolo di spesa concernente le spese per il funzionamento degli Uffici I.C.E. all'estero.

I restanti 10 miliardi sono rimasti inutilizzati ed altrettanto si è verificato per i 20 miliardi previsti per il 1983.

Dei complessivi suddetti 40 miliardi, i 10 del 1981 sono stati inviati in economia al 31.12.1984, ai sensi dell'art. 39 della legge 7.8.1982, n. 526 (legge finanziaria bis del 1982), mentre dei restanti 30 Lit. 23.500.000.000 sono stati portati in aumento al Cap. 1610 dello stato di previsione di questo Ministero per il 1985 (Uffici ICE all'estero: art. 9, 8° comma, della legge finanziaria 22.12.1984, n. 883), e lire 6.500.000.000 (già trasferiti al 1985, ma non utilizzati in tale anno) sono stati ulteriormente trasportati al 1986 in conformità del combinato disposto dello stesso art. 11 della legge in questione e dell'art. 6 della legge 16.3.1976, n.71.